

Ok dalla camera al decreto per i comuni dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana

06901

06901

Alluvioni, rottamazione light

Previsto più tempo per la sanatoria e eliminati gli interessi

DI GIULIANO MANDOLESI

Dalla Camera arriva l'ok al decreto alluvione con rottamazione light senza applicazione di interessi in caso di pagamento a rate delle somme dovute.

Con 200 voti favorevoli, 130 contrari e 5 astenuti, è stato dato infatti il via libera alla conversione in legge del dl 61/2023 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

In sede di conversione è stato previsto l'azzeramento del tasso di interesse sulle somme dovute in caso di pagamento rateale delle somme dovute a seguito della cd. Rottamazione quater, ovvero della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall'alluvione.

Va ricordato che invece l'articolo 1 comma 233 della legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) che ha introdotto la rottamazione quater infatti prevede che, in caso di rateazione del quantum dovuto, decorrono interessi dal 1° novembre 2023 al tasso del 2% annuo.

La disposizione originaria all'articolo 1 del decreto legge, relativamente alle scadenze del quarto atto della definizione agevolata

delle cartelle prevedeva unicamente un differimento generalizzato di 3 mesi di tutti i termini con presentazione delle istanze posticipata dal 30 giugno al 30 settembre e data di invio della comunicazione delle somme dovute dal 30 settembre al 31 dicembre 2023.

A slittare di tre mesi sono anche tutte le scadenze dei pagamenti senza però grazie all'emendamento in commento, l'applicazione degli sulle rate successive alla prima in caso di versamento con modalità dilazionata.

Sospesi anche adempimenti e pagamenti.

Come disposto all'articolo 1 commi da 1-4 e 5-9 del decreto in commento risultano sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 i termini dei versamenti tributari, degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef da parte dei sostituti di imposta che risiedono, hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dalle calamità.

I versamenti così sospesi vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Per i soggetti interessati dal provvedimento sono state sospese fino al prossimo 31 agosto anche le atti-

vità di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione (le procedure esecutive e cautelari ovvero ipoteche, fermi e pignoramenti).

Ad essere congelati inoltre sono anche i termini relativi a versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.

Risultano inoltre bloccati i pagamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio 2023 oppure riferite alle somme dovute a titolo di Definizione agevolata ("Rottamazione-ter" e "Definizione agevolata per le risorse proprie UE").

Salvo ulteriori interventi, la sospensione selettiva dell'attività di riscossione sarà interrotta ed i termini di pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023.

© Riproduzione riservata

